

# **Parere del Revisore Unico dell'Azienda Servizi alla persona "Magiera Ansaloni" all'ipotesi di contratto decentrato in merito all'utilizzo delle risorse decentrate anno 2020**

Il sottoscritto Gaccioli Gian-Carlo Noris Revisore dei Conti dell'ASP Magiera Ansaloni:

## **PREMESSO CHE:**

- ai sensi dell'art.8 comma 6 del C.C.N.L. comparto funzioni locali del 21/5/2018 all'organo di controllo competente *"spetta il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri;*
- *"a tal fine l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo (ndr. all'organo di controllo) entro dieci giorni dalla sottoscrizione"*,

## **VISTO**

- l'art. 40 bis del D.LGS. 165/2001 e successive modifiche, il quale stabilisce che l'Organo di Revisione effettua *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori"*;
- la Relazione Illustrativa tecnico-finanziaria avente ad oggetto la costituzione delle risorse decentrate anno 2020 redatta dal direttore dott. Ravanello Alberto in data 13 settembre 2021;

## **CONSIDERATO CHE**

1) l'art. 18, comma 2-bis, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, come modificato dall'art. 4, comma 12-bis del D.L. n. 66/2014, dispone, tra l'altro, espressamente che *"le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ... sono escluse dai limiti del precedente periodo"*, sono escluse, cioè, dall'obbligo di recepire gli indirizzi dell'ente controllante che definiscono specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale. Fermo restando per le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati;

2) la deliberazione n. 170/2014 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, affronta il coordinamento tra la disposizione di fonte statale (il sopra citato art. 18, comma 2-bis, del D.L. n. 112/2008) e la disposizione di fonte regionale

costituita dall'art. 3, comma 2, della Legge Regionale Emilia Romagna n° 12 del 26 luglio 2013 che, tra l'altro, dispone “*Al fine di assicurare coerenza tra le misure dell'ordinamento statale e le competenze regionali sulla regolamentazione delle forme di gestione dei servizi sociali, socio-sanitari e educativi, la normativa vigente stabilita in materia di esclusioni dai divieti e dalle limitazioni nell'assunzione di personale per le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, culturali e farmacie e volta a garantirne la continuità dei servizi nello svolgimento del ruolo, si applica anche alle ASP*”. La Corte dei conti citata annota, al riguardo, che “*la disciplina di fonte regionale contenuta nell'art. 3, comma 2, L.R. n. 12/2013 non sia più coerente con le recenti modifiche normative introdotte in ambito statale dall'art. 4, comma 12-bis, D.L. n. 66/2014 e dall'art. 3, comma 5, D.L. n. 90/2014 in quanto tali disposizioni non prevedono più l'applicabilità alle aziende speciali, istituzioni e società controllate, del regime previsto per le amministrazioni di riferimento in materia di vincoli alle assunzioni ed alla spesa di personale, né, tantomeno, è più prevista una disciplina derogatoria per gli enti che operano in settori sensibili (tra i quali sono ricomprese le ASP) se non nel senso che i predetti enti sono tenuti a rispettare il principio della coerenza tra il livello dei costi del personale e la quantità dei servizi erogati*”;

3) la Relazione Illustrativa tecnico-finanziaria del Direttore dell'ASP Magiera Ansaloni, avente ad oggetto la costituzione delle risorse decentrate anno 2020 annota, tra l'altro, che “*stante il tenore dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 il quale si rivolge a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/01, si ritiene opportuno in via prudenziale non discostarsi dal valore del fondo dell'anno 2016*”;

4) la Relazione Illustrativa tecnico-finanziaria del Direttore dell'ASP Magiera Ansaloni, avente ad oggetto la costituzione delle risorse decentrate anno 2020, dettaglia, tra l'altro, le componenti della costituzione del Fondo risorse decentrate 2020;

5) nell'ambito della fase del ciclo di gestione aziendale della *performance* l'Amministratore Unico dell'ASP Magiera Ansaloni con Decreto n. 14/2021 ha approvato la Relazione sulla *performance* 2020 ed il Nucleo di Valutazione appositamente incaricato ha successivamente validato la Relazione sulla *Performance* dell'anno 2020,

#### **RILEVATO**

- che il totale complessivo del Fondo risorse decentrate dipendenti ammonta per l'anno 2016 a € 244.274,57;
- che il totale complessivo del Fondo risorse decentrate dipendenti ammonta per l'anno 2020 a € 244.274,57 (cfr. pag. 9 della citata Relazione illustrativa tecnico-finanziaria);



- che – anche sulla base di apposito prospetto allegato alla Relazione illustrativa tecnico-finanziaria - viene rispettato il limite di spesa di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
- che del Fondo risorse decentrate 2020 resta da liquidare l'importo di € 20.034,11 del fondo di produttività dei lavoratori dipendenti,

#### **RACCOMANDA**

- la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:
  - a. le risorse previste per l'incentivazione secondo la disciplina dell'art.67 del CCNL 21.05.2018 devono essere destinate alla promozione di effettivi e significativi miglioramenti dei livelli di efficienza e di efficacia dell'attività dell'ente, nonché della quantità e/o qualità dei servizi istituzionali offerti;
  - b. i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva dovranno essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'ente;
    - il rispetto della tempistica prevista dagli accordi collettivi di lavoro per l'invio all'Organo di revisione delle ipotesi di contratto decentrato in merito all'utilizzo delle risorse decentrate.

Tutto ciò premesso, considerato, rilevato e raccomandato,

**il Revisore Unico esprime parere favorevole.**

Correggio, 16 settembre 2021

Il Revisore Unico

  
\_\_\_\_\_  
(Gaccioli Gian-Carlo Noris)